FONTI E MEMORIE

Un singolare contratto di bonifica del secolo XVII

Durante una ricerca d'archivio che mi portò a consultare i documenti riguardanti l'Amministrazione delle possessioni medicee durante il regno di Ferdinando II (1610-1670), mi è capitato di fermare l'attenzione su una relazione che il Sovrintendente Generale alle possessioni Giovanni Antonio Ministro Borromei, fa al Principe su la richiesta che uno straniero, certo Pietro Vandestraedn, olandese, presenta di ridurre a coltura terreni paludosi del Granducato, e su lo schema di contratto che si propone di stipulare col richiedente.

Tale contratto m'è sembrato meritevole d'essere conosciuto perché indice di una mentalità così aperta e liberalmente intelligente che non esita, per arrivare ad un guadagno certo per lo Stato, a largheggiare in concessioni a chi si offre di adoperarsi, a proprio rischio e spesa, a conseguire quel beneficio dal Principe desiderato.

Le terre da bonificare erano poste nella zona di Avane, Vecchiano, S. Frediano a Vecchiano, Modica e Filettole.

Nel documento si fa cenno ad una planimetria che verrà ad essere « infilata nell'Istrumento », da rogarsi; ma essa non è nell'inserto; sarà forse in altra filza da me non veduta.

Ma più della planimetria sono interessanti gli articoli dello schema di contratto, che fu poi effettivamente stipulato, in quanto il documento mi sembra indicare una mentalità insolitamente liberalistica per un tempo (1653) in cui gli stati praticavano tutti una politica per un chiusa e tendente all'autosufficienza, avvalendosi di leggi che limitavano assai il libero scambio delle merci, specie le derrate alimentari per le quali la cronica scarsezza e le ricorrenti carestie erano mal rimediate dai tentativi di tenere a disposizione dei sudditi quanto si produceva nel territorio dello Stato. La tecnica primitiva di coltivazione non permetteva maggiore abbondanza di tali beni; solo dopo 100 anni con il progredire della tecnica agricola, non ultimo né trascurabile merito della illuminata aristocrazia terriera toscana, si arriverà, senza coercizioni ed artificiose barriere economiche, a levar la fame alla popolazione

Vediamo ora particolareggiatamente il contratto nei suoi 22 « Capitoli ». A questi fa da proemio la descrizione dei confini dell'area di cui trattasi, dopo di che inizia il vero e proprio strumento legale.

Nei primi tre « Capitoli » viene fissato il prezzo della terra (che

era stata in parte riscattata da gravami ecclesiastici come feudo dell'Arcivescovo di Pisa o sua mensa) ed il laudemio da pagarsi dal Vandestraedn e le modalità per il pagamento, in toto, o parziale, del prezzo del fondo quando il livellario ne avesse avuta la possibilità e vien precisato di quanto il laudemio verrà a diminuire via via che i ventimila scudi (prezzo di stima del fondo) vengono sborsati dal livellario.

Col quarto « capitolo » incominciano le facilitazioni con le quali si premia l'assuntore del lavoro di bonifica.

Infatti il territorio da bonificare viene in perpetuo esentato da « qualsivoglia gravezza, datio, servitù reale e personale e mista ancorché di presente imaginabile imposta o da imporsi ancora in qualunque casi privilegiati di peste o di guerra, e di tener soldati a quartiere ed offitiali di qualunque sorta, e di contribuire quelli cos'alcuna tanto in tempo di guerra che di pace...».

Non mi par poco, né lo era, se si riflette oltretutto a quale carico fiscale erano stati, per esempio, assoggettati i fiorentini durante la guerra di Siena combattuta da Cosimo I, ed al fatto che acquartierare truppe significava tirarsi in casa gente raccogliticcia e straniera che aveva più del predone che del soldato, di incerta e labile disciplina cui l'avvenire aleatorio metteva in corpo una gran voglia di rubare ciò che aveva a portata di mano nel presente.

Col paragrafo seguente il Vandestraedn, i suoi successori e chi da loro avente causa sono autorizzati a disporre liberamente dei beni costituenti la tenuta, sia con i sudditi del Granduca toscano che con stranieri. Per questi si fa però precisa menzione della nazionalità a cui ci si riferisce e cioè Inglesi, Fiamminghi, Alemanni; per altre nazionalità la concessione sarà volta a volta sanzionata dal Principe.

In questa selezione fra gli stranieri, più o meno accetti alla casa di Toscana, può vedersi forse un riflesso della politica del Granducato che oscillò fra Francia e Impero ed ebbe sempre più o meno in sospetto la Spagna (salvo brevi periodi) che s'era piantata nei cosidetti Stati dei Presidi da cui non fu possibile estrometterla.

Mi pare che anche questo permettere il libero uso d'un bene patrimoniale che, in fondo, non è stato affatto pagato sia di non piccola importanza.

Ancor più liberale, avuto riguardo alla politica economica del tempo, il 6° capoverso in cui il livellario ha facoltà di liberamente disporre come segue dei raccolti « che li grani, segali, biade grosse e minute di qualsivoglia sorte che si raccorrà in l'avvenire sopradd: beni comprati si possano dal d.º Pietro sua Heredi e succ.ri, o da chi havrà causa da Loro in perpetuo con le debite licenze estrarre liberamente per fuori del dominio di V. A. tanto per mare che per terra senza pagamento alcuno di, Gabella, tratta o gravezza di sorta alcuna tanto sino ad hora imposta, quanto da imporsi in futuro, purché tutto segua senza fraude...».

Qui è forse la concessione maggiormente moderna di tutto il contratto. Infatti ci si cautela chiedendo che l'esportazione avvenga dopo

« le debite licenze » ma intanto i raccolti possono liberamente commerciarsi, e senza alcun gravame fiscale, cioè in ultima analisi con maggior vantaggio del produttore. Non solo, ma nel seguito del medesimo 6° articolo, pur chiarendo che il livellario dovrà dichiarare, come le leggi vigenti prevedevano, ciò che s'è prodotto nella tenuta, è detto esplicitamente che se S. A. avesse bisogno di detti raccolti per i suoi sudditi, si dovrà a lui venderli ma per il prezzo corrente sulle piazze espressamente menzionate di Livorno o Genova. Inoltre, pur avendo il livellario l'obbligo della denunzia (portata) degli annuali raccolti ai Magistrati dell'Abbondanza, egli sarà libero d'esportare ciò che crederà meglio se entro quindici giorni dalla denunzia i Ministri preposti dell'Annona non avranno richieste per lo Stato le merci dichiarate. Mi par, questa, una prova di spirito illuminato e moderno, in quanto il Principe demanda ad un organo amministrativo il compito di provvedere per le necessità pubbliche, ma ne limita i poteri con ben precisi limiti di tempo, e salvaguarda l'altra parte con espressa garanzia in uno strumento giuridico debitamente sottoscritto che pone su un piano paritetico privato e Regnante.

L'ottavo articolo del contratto esenta, come al solito, dalle « gravezze », gli strumenti di lavoro, le masserizie e gli utensili di casa di tutti coloro che andranno, per ragioni inerenti alla bonifica, ad abitare nel fondo concesso al Vandestraedn, e questo per 33 anni. E' un'altra facilitazione che si aggiunge alle altre che seguiranno.

Nel 9° paragrafo vien assicurata agli immigrati la qualifica di sudditi del Granduca, con il che tali soggetti venivano a godere di quei benefici legali negati al residente straniero.

Il 10º articolo riguarda la concessione del diritto esclusivo di caccia, pesca e uccellagione conferito al livellario su terreni compresi nel perimetro descritto nell'introduzione del contratto. Sola eccezione a questa riserva, il fatto che S. A. il Granduca avrebbe avuto il diritto, quando volesse, di cacciare e pescare in tale territorio. Può sembrare, e a noi sembra, poca cosa, ma riflettendo che tali diritti erano per così dire naturale appendice del dominio nobiliare sulla terra, tale concessione adombra quasi una elevazione nella scala sociale del Vandestraedn. Non che in Toscana (ed in Italia in genere) vi fosse una gelosa difesa di questi diritti come nei paesi nordici di lunga tradizione feudale; nonpertanto solo i Signori avevano la possibilità di esercitare l'arte venatoria sulle loro terre, e gli altri « particolari » dovevano chiedere il permesso al Principe, per acquistare tale diritto.

 $\it Nei successivi paragrafi le facilitazioni che si concedono sarebbero oggi inconcepibili.$

Infatti, se nel paragrafo 11° si concede l'uso e la possibilità di agire molini d'ogni sorta, salvo l'osservanza di alcune norme vigenti nella zona di Pisa, col 12° paragrafo vien stabilito che se alcuno utilizzerà contro la volontà del livellario ponti, strade, argini da lui costruiti le ammende che l'Autorità esigerà dai contravventori saranno a favore del Vandestraedn.

La giustizia granducale agilmente applica la legge e indennizza contemporaneamente il danneggiato.

Nuova e importante facilitazione, il 13° paragrafo. Gli immigrati (ai quali come si è visto veniva concessa la qualifica di suddito di S. A.) non possono essere arruolati in nessun corpo militare, marittimo o terrestre. A chi rifletta alla miserrima condizione del soldato d'allora, non certo nemmeno del soldo giornaliero, senza alcun avvenire e quasi sempre senza un ideale, questa esenzione concessa ai lavoratori della bonifica apparirà in tutta la sua importanza.

Nei capitoli 14° e 19° si conferiscono al livellario poteri riguardanti l'amministrazione quotidiana. Infatti, col paragrafo 14° il Vandestraedn è autorizzato ad eleggere i giudici di prima istanza per le cause civili che sorgessero tra gli abitanti della tenuta, cause che in caso di appello dovranno essere sen altro risolte in Pisa dai giudici deputati da S. A. Si fa però una eccezione « non comprendendo nel detto privilegio i sudditi di S. A.

Nel paragrafo 19º poi il Vandestraedn può avvalersi del «braccio fiscale » a suo favore contro amministratori o dipendenti infedeli.

Come si vede, il livellario per queste disposizioni viene ad assumere quasi la veste di feudatario con giurisdizione civile ed amministrativa sui sudditi (non penale però).

Per terminare con i privilegi di carattere giuridico, riporto il

paragrafo 21.

« Che S. A. esenti e liberi tutti i predetti beni da ogni confiscatione che si potessi fare d'essi per Causa di delitti che commettessero tanto il detto Pietro suo heredi e successori quanto qualunque altro padrone dei predetti beni, sì sopra il dominio d'essi che sopra il possesso o precettione di frutti, eccettuato però il delitto di Lesa Maestà in primo capite ».

Cioè, anche se il Vandestraedn avesse commesso un delitto che prevedesse la confisca totale dei beni da lui posseduti o goduti, per quella quota rappresentata da la zona di bonifica tale legge non avrebbe avuto effetti.

Il Principe, fonte del diritto, dispone, a suo criterio. anche dell'applicazione di una norma ordinaria e generale.

Di non gran conto i paragrafi 15, 16, 17 dove si esenta il livellario dalla gabella sui materiali da costruzione, e in cui ci si impegna (da parte del Principe) a fornire il sale ad una crazia la libbra, mentre nel 18° paragrafo si fa una nuova ed importante concessione e cioè che il Vandestraedn ed altri del suo sangue possono portare « armi offensive e defensive per tutto, e gli archibusi a rota, e fucile e le terzette di misura sino alle porte di Firenze » mentre sei uomini della servitù potevano essere armati delle armi suddette senza pagare gabella

Ove si rifletta che in Toscana le armi da fuoco in mano alla gente « particolare » non piacevano affatto al Governo, e se il Manzoni dice che il meno che potesse portare addosso un galantuomo in quei tempi era un coîtello, qui perfino a un ambasciatore che attraversa gli stati si prestavano le armi, con l'obbligo di restituirle al confine; la concessione fatta al Vandestraedn non va quindi sottovolutata come indice di generosità e di fiducia.

Come pennellata finale, cito il 20° paragrafo del contratto, non essendo il 22° che un articolo cautelativo da parte del proponente Borromei verso il Principe nei riguardi della stipula del contratto.

Dice dunque il 20° capoverso.

« Si conviene che quelli che saranno dal detto Pietro, o sua heredi e successori condotti nelli stati di S.A.S. et in detta tenuta per fare la dissecatione, sieno tutti cattolici e vivino Cattolicamente ».

Qui vi è uno scorcio su un aspetto di una società che da poco aveva sofferto le lacerazioni e le ferite delle ferite delle guerre di religione e dello scisma protestante dissolutore dell'Unità europea e che tenta dopo il concilio tridentino di arginare l'eresia dilagante, che, del resto, non lontano dal luogo « della diseccatione » aveva un suo centro, Lucca, in cui resistè a lungo e da cui parecchi partirono per stabilirsi in paesi di riforma.

Il contratto termina con l'annotazione « S. A. approva quanto si propone e vuole e comanda che Giov. Ant. Borromei Ministro Generale faccia la vendita dè sopradetti beni ecc... e con la sigla di Ferdinando II.

Il contratto venne stipulato e per dieci anni il Vandestraedn lavorò, ma poi, malgrado tante facilitazioni, non portò in fondo l'opera iniziata e chiese ed ottenne d'esser sciolto dal contratto e d'aver licenza di tornarsene in Olanda (30 Luglio 1669).

In ogni caso mi sembra che gli accordi sopra riportati sieno un nuovo esempio di quello spirito di intelligente e lungimirante politica amministrativa e sociale che accompagnò sempre la Toscana in tutta la sua lunga storia che la rese, per merito dei suoi figli più educati, uno dei luoghi più civili del mondo.

Ferdinando Chiostri

Il contratto si trova nella filza delle « Possessioni », 1319, a carta n. 222 nell'Archivio di Stato Fiorentino.

SERENISSIMO GRAN DUCA

Pietro del quondam Giovanni Vanderstraten Olandese s'è offerto di diseccare e ridurre a cultura per mezzo d'Ingegneri, da deputarsi, eleggersi e surrogarsi tante volte quante li facci di bisogno da lui o suoi heredi e successori, li luoghi paludeschi che sono in Val di Serchio, nella Comunità di Vecchiano. San Frediano a Vecchiano, Modica, Avane e Filettole che confinano da una Banda con fossa Magna e dall'altra con lo Stato de Signori Lucchesi, con il lago di Maciuccoli dalla Banda di sotto, e per di sopra dalla via delle Cascine o del Cantone, comprendendovi ancora tutta quella quantità di terreno paludoso, che arriva alla via delle Marelle e alle fonti di Legnaia lungo il Poggio sino alla strada di via Lettali conforme alla dimostratione dell'inclusa pianta da

infilarsi nell'istrumento; essendosi trattato questo negozio per mezzo de Ministri di V.A. con il detto Pietro si sono tirati e fatti gli infrascritti Capitoli.

- 1) Che l'A.V.S. havendo di già liberato i detti beni, cioè quella parte che era feudo dell'Arcivescovo di Pisa o sua Mensa Archiepiscopale per instrumento rogato in Pisa sin l'anno 1650, li 8 del mese di febbraio per instrumento publico rogato per mano del Dottore Santi Cosci L.t. fiscale di V.A.S. et in questa parte speciale scriba di V. A. vendi liberamente li detti beni per il prezzo di scudi ventimila di lire 7 per scudo a Gabella di V.A. al detto Pietro ricevente per se sua heredi e successori per publico instrumento da rogarsi per mano del detto Luogotenente con la promessa della difesa generale e generalissima in forma di ragion valida et altre clausole solite apporsi in simili instrumenti, comprendendovi ancora li due Laghetti che sono in detta Tenuta con tutte le ragioni, che ha V.A. sopra detti beni da vendersi come sopra cioè d'Asciano e Gusciano.
- 2) Che detto prezzo rimanga in mano al detto Pietro compratore e sua heredi e che né esso né sua heredi possa esser molestato nel prezzo predetto mai per tempo alcuno, ma solo deva pagare per il dominio che V.A. si deve riservare per il prezzo non pagato scudi mille per ciascun anno, da cominciare a correre questi frutti di scudi mille per gli interessi diciotto mesi da dì che si farà l'instrumento della vendita, e non prima, da pagarsi un'anno doppo li detti 18 mesi, per i quali frutti si conviene, che rimanghino obligati non solo i beni venduti, ma ancora i frutti de medesimi beni, et ogni ragione, et attione compresa nella presente vendita anteriormente a ogni altro creditore del detto Pietro compratore o sua heredi o di chi havrà causa da lui etiam per causa di Dote o qualunque altra causa più privilegiata, intendendo ducati di lire sette l'uno.
- 3) Si conviene esser lecito al detto Pietro sua heredi e successori et a chi avrà causa da loro quandocumque per liberarsi dall'interessi di tutto o parte del detto prezzo di ducati ventimila pagare a V.A. o a chi da lei sarà ordinato ogni quantità del detto prezzo in una o più volte, e tante volte quante vorrà, talmente che l'effetto sia che ogni volta che sarà fatto il pagamento per quelle parte, che sarà legittimamente pagata s'intendino cessare e cessino gl'interessi a ragione di cinque per cento tempo per tempo.
- 4) Che il Paese e Terreno compreso in detto Accordo e Compra rimanghi in perpetuo libero, et esente da qualsivoglia gravezza, datio, servitù reale e personale e mista, ancorché di presente imaginabile imposta o da imporsi in futuro, ancora in qualunque casi privilegiati di peste o di guerra, e di tener soldati a quartiere et offitiali di qualunque sorte, e di contribuire a quelli cos'alcuna tanto in tempo di guerra che di pace, e che per maggiore lor privilegio ricercassero più speciale et individuale espressione.
- 5) Che detto Pietro compratore suoi heredi e successori in infinito et chi havrà causa da loro in perpetuo possino liberamente disporre de predetti beni o qualunque parte d'essi, tanto fra i vivi per qualunque atto etiam impensato che per ultima volontà a favore di qualunque persona, senza che siano tenuti tanto loro che i compratori a pagamento alcuno di Gabella e si possino stipulare gli instrumenti occorrenti in qualsivoglia luogo del Serenissimo Dominio con il detto privilegio, et toties quoties farà loro di bisogno, tanto con i sudditi di V.A. che con qualunque altra persona di natione Inglese, Fiammenga, Alemanna e quanto a forestieri d'altre nationi, si conviene che non si possa fare tale alienatione senza espressa licenza di S.A.S. da darlesi in scritto. E con patto espresso che in ogni caso qualunque sorte d'alienatione da farsi in qualunque persona come sopra mai per tempo alcuno sia di pregiuditio al dominio che S.A. si riserva per il prezzo non pagato e all'hypoteca preambula, che sopra s'è detto sopra i frutti de medesimi beni per li cinque per cento dovuti a S.A. per i tempi per causa del detto Dominio riservato e fino a che S.A. non resti pagato e soddisfatto di quanto sarà tempo per tempo creditore per causa del presente Contratto.
- 6) Che li Grani, segali, biade grosse e minute di qualunque sorte, vini, legumi, canape e lini et ogn'altro frutto di qualsivoglia sorte, che si raccorrà in l'avvenire sopra detti beni comprati si possino dal detto Pietro sua heredi

e successori, o da chi havrà causa da loro in perpetuo con le debite licenze estrarre liberamente per fuori del Dominio di V.A. tanto per Mare che per Terra senza pagamento alcuno di Gabella, tratta o gravezza di sorte alcuna tanto sino ad hora imposta, quanto da imporsi in futuro purché tutto segua senza fraude, a buona fede, e con i debiti riscontri; dichiarando però di non esentionare li predetti Piero e sua heredi e chi avrà causa da loro dal far ciascuno anno la portata del raccolto, tempo per tempo, e tenere il debito riscontro diligentemente per dove da S.A. sarà ordinato secondo le leggi e Bandi delle Portate fatte o da farsi per qualunque tempo in l'avvenire, perché si conviene che detti Vanderstraten suoi heredi e successori e chi havrà causa da loro siano obligati fare le dette portate, et osservare quanto in detti bandi si dice et in l'avvenire si dirà.

7) Item si conviene che in ogni caso che la prefata A. Serenissima havessi bisogno intendessi servirsi de predetti frutti, che nasceranno o si caveranno per i tempi de predetti beni per alimento de sua sudditi, il detto Pietro sua heredi e successori e chi havrà causa da loro siano sempre et per ogni tempo tenuti et obligati venderli a S.A.S. per il prezzo comune, e prezzi comuni, che correrenno per li tempi in Livorno o Genova, e con dichiarazione che quando il detto Pietro o sua heredi o chi haveranno causa da loro, intenderanno estrarre delli Stati di S.A.S. li detti frutti, devino fare la notificazione a Ministri dell'Abbondanza di S.A.S. come essi intendono fare la detta estrattione, che però si dichiarino fra giorni quindici dal di della notificazione esser pronti di vendere le dette grascie a S.A., li quali Ministri dentro a detti quindici giorni siano tenuti et obligati far la dichiaratione che sopra, se intendeno comprare o no, e passato detto tempo sia in libertà del detto Vanderstraten sua heredi e successori e di chi havrà causa da loro di fare la detta estrattione con le debite licenze, quali S.A. le concederà, e così per patto.

8) Si conviene che tutte le masseritie et utensili di casa, che fossero necessarij per le persone che verranno ad habitare nella detta Circonvallazione, tanto sudditi di S.A., che forestieri di qualunque natione, e tutti gli instrumenti per le fabbriche e lavoro della detta Circonvallazione e case da fabbricarsi in essa siano parimenti esenti da ogni Gabella e gravezza di qualsivoglia sorte come sopra s'è detto, purché nel trasportarli habbino le debite licenze da darseli gratis, e senza alcun pagamento e tal conventione d'esentione debba haver luogo per anni trentatre dal celebrato instrumento, qual tempo passato nella detta Circunvallatione o tenuta debbino pagare come gli altri, purché non possino haver maggiori aggravij di quello hanno li popoli convicini e sudditi di V.A.

9) Che tutti quelli forestieri che verranno ad habitare in detta Circumvallatione, niuno escluso, siano tenuti e reputati come naturali sudditi di S.A.S., e godino tutti i privilegij, honori e prerogative, che godono gli altri sudditi naturali di S.A. di Modica, Vecchiano, Avane, e Filetole dove son posti detti beni.

10) Che niuna persona di qualsivoglia grado, stato, o conditione si sia, senza licenza di detto Vandestraten sua heredi e successori e chi havrà causa da lui, possa pescare, cacciare et uccellare ne paesi, luoghi e fossi compresi nella detta vendita, et in detti due laghetti, eccetto però S.A.S., sotto le pene comprese nel Bando delle caccie de 6 d'Agosto 1622 o altro più vero tempo da applicarsi la parte della pena spettante al fisco al detto Pietro compratore, suoi heredi e successori.

11) Che detto Vandestraten ne predetti beni possa fare ogni sorte di Molini, a Acqua, a Vento, o a braccia per uso delle genti che habiteranno in detti beni, il tutto però senza fraude con che detti Mulini rimanghino sottoposti come sono sottoposti gli altri Mulini dello Stato di Pisa in tutto e per tutto in caso di contravventione.

12) Che nissuna persona habitante fuori di detti beni e sua tenuta possa servirsi contro la volontà del detto Vandestraten sua heredi e successori o chi avrà causa da lui d'argini, strade, ponti, acque o altro a lui appartenente, non comprendendo però in detta proibitione l'uso delle strade pubbliche che di presente ci sono o che vi saranno, e non possino detti beni essere dannegiati da bestiami né da persona alcuna in alcun tempo sotto le pene solite de danni dati del paese da applicarsi la parte del fisco al detto Vandestraten.

13) Che nessuno si possa servire delle persone da lui condotte per la bonificatione de predetti terreni né possino essere comandati da Ministri di V.A. né per la militia terrestre né per la marittima, purché non siano sudditi di S.A.

14) Che tutte le differenze civili che nasceranno tra gli habitanti nella detta tenuta debbino essere giudicate dall'offitiali da eleggersi dal detto Vandestraten sua heredi e successori et in caso di ricorso appello devino esser giudicati in Pisa dalle persone che deputerà S.A. senza altro reclamo, non comprendendo nel detto privilegio i sudditi di S.S.S. et intendendo degli heredi e successori di sangue.

15) Che il detto Vandestraten suoi heredi e successori possino eleggere gli offitiali per la cura del mantenimento delli argini, mulini, ponti, strade, acque,

laghetti et altro che occorrerà nella detta tenuta a tutte sue spese.

16) Che S.A. sia obligata a far dare il sale alli habitanti nella detta tenuta per loro uso e de loro bestiami a una cratia la libbra dove piacerà a S.A. o in Pisa o in Livorno, secondo la descritione da farsi conforme alla regola che s'osserva per le Comunità del Serenissimo Dominio per durare in perpetuo.

17) Che detto Vandestraten sua heredi e successori o chi haverà causa da lui per uso della detta tenuta possa servirsi senza alcun pagamento de i sassi

- per far calcina, come anco per fabbricare, che sono in quei Monti circonvicini e più comodi senza danno notabile, come anco della Rena.

 18) Che S.A. Serenissima deva concedere al detto Pietro compratore la facultà del tenere nelle sue case, e portare per tutti li stati di S.A. ogni sorte d'arme offensive e difensive e l'archibuso a ruota o fucile, terzette e pistole corte per la sua persona solamente sino alle porte della città di Firenze e per li suoi heredi e successori di sangue arme offensive e difensive per tutto, e gli archibusi a Rota o fucile, e le Terzette di misura sino alle porte di Firenze, et inoltre la facultà delle dette Armi e archibuso a Rota per numero sei huomini sua servitori o Ministri o Agenti senza che siano obligati a pagare tassa di sorte alcuna tanto imposta che da imporsili in perpetuo da darsene la nota tempo per tempo al Magistrato dell'Otto secondo gli ordini.
- 19) Si conceda il braccio fiscale al detto Vandestraten e sua successori o chi harà causa da loro contro tutti quelli che serviranno nella detta tenuta o per fattori, Agenti o Ministri, che maneggieranno l'entrate e frutti de predetti beni, si come il denaro per ridurre a cultura.
- 20) Si conviene che quelli che saranno dal detto Pietro o sua heredi e successori condotti nelli Stati di S.A. et in detta tenuta per fare la detta diseccatione siano tutti Cattolici e vivino cattolicamente.
- 21) Che S.A. esenti e liberi tutti i predetti beni da ogni confiscatione che si potessi fare d'essi per causa di delitti, che commettessero tanto li predetti Pietro sua heredi e successori, quanto qualunque altro padrone de predetti beni, sì sopra il dominio d'essi che sopra il possesso o percettione di frutti, eccettuato però il delitto di lesa Maestà in primo Capite.
- 22) Che nonostante il detto di sopra e l'instrumento che doverà farsi in tal conformità s'intenda riservato a V.A. un termine di giorni venti, dentro a quali resi in libera facultà di V.A. il ratificare et accettare detto instrumento e il contenuto in esso, o si vero rifiutarlo, e di dichiararsi che non deva avere effetto, ma tutto s'intenda nullo, e resoluto, e non facendo V.A. dichiaratione alcuna nel tempo predetto s'intenda l'instrumento dover havere il suo pienissimo affetto.
- E si starà aspettando il comando di V.A. Dallo Scrittoio delle possessioni Lì 28 febbraio 1653.
- S.A. approva quanto si propone, e vuole e comanda, che Giovanni Antonio Borromei Ministro Generale delle Possessioni faccia la vendita de sopradetti Beni, per il prezzo e con le condizioni supradette.
- E di tutto si roghi pubblico instrumento in buona forma con l'intervento Vettori e Maurimedici.

primo Marzo 1653.

Umilissimo Servo Gio. Ant. Borromei - Ministro Generale.